

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 879/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 880/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 882/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	8
Regolamento (CEE) n. 883/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, relativo all'apertura di una procedura per una fornitura di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare	10
Regolamento (CEE) n. 884/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2664/86 e che porta a 290 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco	12
Regolamento (CEE) n. 885/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2632/86 e che porta a 125 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese	14
* Regolamento (CEE) n. 886/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, relativo alla comunicazione dei dati relativi alle importazioni di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione	16
* Regolamento (CEE) n. 887/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto	17
Regolamento (CEE) n. 888/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	19

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 889/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	21
Regolamento (CEE) n. 890/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	23
Regolamento (CEE) n. 891/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	25
Regolamento (CEE) n. 892/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	27
Regolamento (CEE) n. 893/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	30

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/216/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali** 36

87/217/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto** 40

87/218/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 marzo 1987, recante modifica della decisione 83/641/CEE che stabilisce programmi comuni e programmi coordinati di ricerca agricola**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 879/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 marzo 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	11,71	196,10
10.01 B II	Frumento duro	46,77	259,60 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	40,78	181,06 ⁽²⁾
10.03	Orzo	39,05	190,00
10.04	Avena	97,34	160,95
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	180,99 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	39,05	132,28
10.07 B	Miglio	39,05	157,92 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,96	186,39 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	39,05	60,78 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	31,55	289,70
11.01 B	Farine di segala	72,25	268,65
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,16	416,05
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	31,71	311,11

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 880/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 marzo 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0,55	0,55	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	5,85
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 881/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo debba essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture di riso tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1986/1987 dal regolamento (CEE) n. 2465/86 della Commissione⁽⁴⁾;considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttori⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2117/80⁽⁶⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche varia-zioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte, sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata nel regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio⁽⁷⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttori previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71;considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi nonché per il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/85⁽⁹⁾;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma, del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in « costo e nolo » ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1613/71;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.⁽⁸⁾ GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 13.

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo applicabile nei loro confronti deve essere diminuito, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 73/87⁽²⁾, di un importo fisso e di un importo corrispondente al 50 % del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi; che per il riso lavorato e il riso semilavorato il prelievo deve inoltre formare oggetto di una diminuzione supplementare; che l'applicazione di tale prelievo è soggetta a determinate condizioni precisate in parte negli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 in provenienza dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁴⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985:

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/76 ha fissato le qualità tipo del riso e delle rotture di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito un regime speciale per l'importazione di determinati quantitativi di riso Basmati nella Comunità; che il regime prevede in particolare la fissazione di un prelievo pari al 75 % del prelievo calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che tuttavia tale prelievo non può essere inferiore alla

differenza tra il prezzo del riso Basmati franco frontiera e il prezzo di entrata delle varietà di riso a grani lunghi;

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi sono fissati una volta alla settimana modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif; che per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso i prelievi vengono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta un aumento o una diminuzione dell'importo vigente di almeno 1,21 ECU per tonnellata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per i calcoli di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dall'applicazione delle anzidette disposizioni risulta che i prelievi devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽²⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Basmati ⁽⁴⁾
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	344,78	168,79	—
	2. a grani lunghi	—	373,03	182,91	279,77
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	430,97	211,88	—
	2. a grani lunghi	—	466,29	229,54	349,72
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	533,06	254,60	—
	2. a grani lunghi	12,97	666,63	321,43	499,97
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	13,90	567,71	271,50	—
	2. a grani lunghi	13,90	714,63	344,96	535,97
	III. Rotture	82,92	213,85	103,92	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(⁴) Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 882/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 806/87 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 883/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

relativo all'apertura di una procedura per una fornitura di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 27 ottobre 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle ONG, ha assegnato a questi organismi 2 500 t di cereali da fornire fob; che, vista l'urgenza di detta azione, è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata ai fini della fornitura il più possibile rapida;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione:** 1986 — Azione n. 128/87⁽¹⁾.
2. **Beneficiario:** Médecins du monde, 67, avenue de la République, F-75011 Paris (telex 216213F MED MOND).
3. **Luogo o paese di destinazione:** Libano.
4. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale:** 2 500 t.
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
Office national interprofessionnel de céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex OFIBLE 200490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:**
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.
Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze:
 - umidità: massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine: minimo 11,5 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
 - indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 118).
10. **Condizionamento:**
 - sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti;
 - peso netto dei sacchi: 50 kg, da fornire su palette;
 - iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION N° 128/87 / FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE ».
11. **Porto d'imbarco:** Marsiglia.
12. **Fase di consegna:** fob.
13. **Porto di sbarco:** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** trattativa privata.
15. **Periodo d'imbarco:** entro il 15 aprile 1987.
16. **Importo della cauzione:** 10 ECU/t.

Note:

1. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

(¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

REGOLAMENTO (CEE) N. 884/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2664/86 e che porta a 290 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/87 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2664/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 708/87 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 240 000 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania, con una comunicazione in data 19 marzo 1987, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 290 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2664/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2664/86 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 290 000 t di segala da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 290 000 t di segala figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2664/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 28. 8. 1986, pag. 17.⁽⁶⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 8.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	100 715
Niedersachsen / Bremen	95 173
Nordrhein-Westfalen	62 313
Hessen	7 823
Rheinland-Pfalz	11 789
Baden-Württemberg	6 138
Saarland	106
Bayern	5 919 *

REGOLAMENTO (CEE) N. 885/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2632/86 e che porta a 125 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/87 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2632/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 708/87 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 75 000 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese; che la Danimarca, con una comunicazione in data 19 marzo 1987, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 125 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2632/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2632/86 è sostituito dal seguente testo:

** Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 125 000 t di segala da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 125 000 t di segala figurano nell'allegato I*.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2632/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 237 del 23. 8. 1986, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 8.

*ALLEGATO**• ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Jylland	95 000
Sjælland	5 000
Fyn	25 000 •

REGOLAMENTO (CEE) N. 886/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

relativo alla comunicazione dei dati relativi alle importazioni di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 135/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

considerando che la tendenza all'aumento e le prospettive di importazione di mele da tavola nella Comunità per il 1987 fanno temere rischi di perturbazioni su un mercato già in difficoltà e rendono opportuno dotarsi degli strumenti per seguire regolarmente e tempestivamente l'andamento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che in virtù degli articoli 144 e 280 dell'atto di adesione, la Spagna e il Portogallo possono applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti in oggetto dai paesi terzi ; che di conseguenza, non occorre applicare alle importazioni in detti paesi le misure in ordine alle informazioni previste dal presente regolamento ;

considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) dal punto di vista statistico è considerata come territorio unico ; che ai fini delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione è opportuno considerarla come un unico Stato membro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

i quantitativi e i valori delle mele da tavola di cui alla sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune immessi in libera pratica, suddivisi :

- secondo la nomenclatura Nimexe, e
- per paese di origine.

I dati di cui sopra sono comunicati con la seguente frequenza :

- ogni venerdì per le mele da tavola immesse in libera pratica il lunedì, il martedì e il mercoledì,
- ogni martedì per le mele da tavola immesse in libera pratica il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica della settimana precedente.

Se nel corso di uno dei due periodi in esame non è stato immesso in libera pratica alcun quantitativo, lo Stato membro è tenuto ad informarne la Commissione mediante telex da inviare nei giorni sopra indicati.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla Spagna e al Portogallo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

REGOLAMENTO (CEE) N. 887/87 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 1987****recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 4,considerando che il citato articolo 6 bis, paragrafo 2 stabilisce le condizioni che disciplinano l'apertura degli acquisti all'intervento; che i prodotti ammissibili sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione⁽³⁾ e la modalità di intervento dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87⁽⁵⁾; che le citate disposizioni consentono di dare inizio agli acquisti di intervento negli Stati membri o regioni di Stato membro e per le qualità previste dal presente regolamento;

considerando che occorre altresì stabilire i prezzi d'acquisto applicabili a dette qualità, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 all'articolo 6 bis, paragrafo 4 e dal regolamento (CEE) n. 827/87; che è inoltre opportuno stabilire per ognuna di dette qualità la forcella entro la quale gli Stati membri possono modulare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni in classi da essi operate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.

1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione di carcasse di bovini adulti⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano i prodotti del settore delle carni bovine descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 828/87 che rientrano nei gruppi di qualità indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I prezzi di acquisto all'intervento espressi in ECU per 100 kg peso morto, sono quelli indicati nell'allegato II.
3. I prezzi di acquisto di ciascuna qualità, di cui al paragrafo 2, possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria concessa dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

ALLEGATO I

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Stato membro o regioni di Stato membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
a) Belgio	AU, AR, AO
Danimarca	CR, CO
Germania	AU, AR
Spagna	AO
Francia	CR
Irlanda	CU, CR
Lussemburgo	AR, AO, CO
Gran Bretagna	CU, CR
Irlanda del Nord	CU, CR, CO
b) Belgio	CR
Danimarca	AR, AO
Spagna	AU, AR
Francia	AU, AR, AO, CU, CO
Irlanda	CO
Italia	AU, AR, AO
Lussemburgo	CR
Paesi Bassi	AR

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto posteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	316,746	380,095	395,933
AU3	312,395	374,874	390,494
AR2	305,794	366,953	382,243
AR3	301,413	361,696	376,766
AO2	292,220	350,664	365,275
AO3	287,779	345,335	359,724
CU2	306,392	367,670	382,990
CU3	302,183	362,620	377,729
CU4	293,766	352,519	367,208
CR3	300,419	360,503	375,524
CR4	291,685	350,022	364,606
CO3	285,513	342,616	356,891

(1) Coefficiente di conversione 1,20.

(2) Coefficiente di conversione 1,25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 888/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello

stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio ⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
ex 10.06	Riso :				
	B. I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
2. a grani lunghi	0	0	0	0	
III. Rotture					
		—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 889/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che

compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	160,93
11.07 A II b)	214,08
11.07 B	249,49

REGOLAMENTO (CEE) N. 890/87 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 1987
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione

del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	6° term. 10	7° term. 11	8° term. 12	9° term. 1	10° term. 2	11° term. 3
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 891/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto

dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		4	5	6	7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina							
	per le esportazioni verso :							
	— le zone I, II b), IV b), V a), VI e la Repubblica democratica tedesca	0	+ 20,00	+ 20,00	—	—	—	—
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	—	—	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
11.01 B	Farine di segala	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 892/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulla media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85⁽⁹⁾;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

(5) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

(7) GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.

(8) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

(9) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni		
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):			
		il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli ⁽¹⁾ è:			
	0510	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	7,83 ⁽²⁾	8,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾	— ⁽⁴⁾
	1010	— superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	15,66 ⁽²⁾	16,80 ⁽²⁾ ⁽³⁾	— ⁽⁴⁾
	2010	— superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	31,31 ⁽²⁾	33,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾	— ⁽⁴⁾
	3010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	46,97 ⁽²⁾	50,39 ⁽²⁾ ⁽³⁾	— ⁽⁴⁾
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	62,62 ⁽²⁾	67,19 ⁽²⁾ ⁽³⁾	— ⁽⁴⁾
	5010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	78,28 ⁽²⁾	83,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾	— ⁽⁴⁾
	6010	— superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	93,93 ⁽²⁾	100,78 ⁽²⁾ ⁽³⁾	— ⁽⁴⁾
	7010	— superiore al 70 %	102,47 ⁽²⁾	109,94 ⁽²⁾ ⁽³⁾	— ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

⁽²⁾ Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77.

⁽³⁾ Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ; 5010 : 50 % ; 6010 : 60 % ; 7010 : 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

⁽⁴⁾ Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 893/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	220,78
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	246,62
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (7)	217,98
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (7)	186,84
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (7)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	228,14
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	246,62
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (8)	280,26
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (8)	217,98
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1) (8)	186,84
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	220,78
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—

(ECU/t)		
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	219,22
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	220,78
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	232,92
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	233,55
11.02 B II c) (a)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	179,06
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽²⁾	294,38
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria ⁽²⁾	235,50
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽²⁾	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	127,00
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	129,00
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	220,78
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa praticamente inattiva	274,02
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è praticamente resa inattiva	219,22
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	249,12

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	202,41
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	36,11
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	38,92
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	257,09
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	262,00
11.08 A I	Amido di granturco (*)	226,53
11.08 A II	Amido di riso (*)	309,70
11.08 A III	Amido di frumento (grano) (*)	273,75
11.08 A IV	Fecola di patate (*)	226,53
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate (*)	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	333,48
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	295,47
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	226,53
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	309,54
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	215,27
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	226,53
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	35,79
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	35,79
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	35,79
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	35,79
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	112,56

-
- (¹) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (⁴) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (⁵) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (⁶) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
- (⁷) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
- (⁸) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente:
- il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
 - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1987

che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali

(87/216/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma dell'articolo 19 della direttiva 82/501/CEE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha il compito di procedere, su proposta della Commissione, alla revisione degli allegati I, II e III della medesima direttiva;

considerando che per la tutela dell'uomo e dell'ambiente nonché per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 82/501/CEE per quanto riguarda talune attività industriali che utilizzano o possono utilizzare sostanze particolarmente pericolose;

considerando che per alcune sostanze particolarmente tossiche è necessario ridurre le quantità limite che figurano negli allegati II e III, affinché tutte le attività industriali che utilizzano o possono utilizzare tali sostanze in quantità uguali o superiori a tali livelli limite, siano soggette alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 82/501/CEE, al fine di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di consentire l'adozione di misure necessarie a limitarne le conseguenze;

considerando che è necessario disciplinare le attività industriali che comportano o possono comportare l'impiego di triossido di zolfo e di ossigeno liquido e lo stoccaggio separato di triossido di zolfo dal momento che tali sostanze possono avere conseguenze gravi per l'uomo e per l'ambiente in caso di incidente rilevante;

considerando che le attività industriali connesse con il biossido di zolfo possono comportare un rischio maggiore rispetto all'immagazzinamento isolato di biossido di zolfo;

considerando che è necessario definire meglio talune sostanze o gruppi di sostanze e modificare le corrispondenti quantità limite al fine di tener conto del diverso grado di rischio che presentano le varie forme e i vari tipi di sostanze o gruppi di sostanze;

considerando che è opportuno che le attività industriali connesse con il nitrato di ammonio, il clorato di sodio e l'ossigeno liquido e l'immagazzinamento di tali sostanze rientrino nel campo d'applicazione degli allegati II e III della direttiva 82/501/CEE, qualora siano superati i valori limite indicati in tali allegati;

considerando che è opportuno apportare taluni adeguamenti all'allegato I della direttiva 82/501/CEE;

considerando che è necessario precisare che l'elenco di procedimenti di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 82/501/CEE non è esauriente, ma fornisce semplicemente esempi di alcune importanti operazioni e che anche tutte le altre operazioni che potrebbero essere effettuate per la produzione, la trasformazione e il trattamento di prodotti chimici organici e inorganici, sono da considerarsi incluse in questo allegato;

⁽¹⁾ GU n. C 305 del 26. 11. 1985, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987.

⁽³⁾ GU n. C 101 del 28. 4. 1986, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 82/501/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Per le attività industriali esistenti che, in seguito all'adozione della presente modifica, saranno soggette per la prima volta alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 82/501/CEE deve essere sottoposta all'autorità competente al più tardi ventiquattro mesi dopo la notifica della presente direttiva.

2. Anche in questi casi la dichiarazione supplementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 82/501/

CEE deve essere sottoposta all'autorità competente al più tardi 5 anni dopo la notifica della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi diciotto mesi dopo la sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

(1) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

ALLEGATO

1. Allegato I

Impianti industriali ai sensi dell'articolo 1

- a) Al punto 1, primo comma, l'espressione « Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati in particolare i seguenti procedimenti : » è sostituita dalla seguente espressione :

« Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti : ».

- b) Al punto 1, secondo comma, le parole « Impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche, in cui vengono utilizzati a tal fine in particolare i seguenti procedimenti : » sono cancellate e il resto di questo capoverso diventa parte del primo capoverso.

- c) Punto 4 « Impianti per la produzione o la trasformazione di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi » è sostituito dalle seguenti parole :

« Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi ».

2. Allegato II

Deposito presso impianti diversi da quelli di cui all'allegato I (« deposito separato »)

- a) Le note in calce 1 e 2 sono cancellate.
- b) Le quantità della sostanza cloro sono sostituite dalle seguenti quantità :

Quantità (t) ≥	
Per l'applicazione degli articoli 3 e 4	Per l'applicazione dell'articolo 5
10	75

- c) La designazione e le quantità della sostanza nitrato di ammonio sono sostituite dalle seguenti :

	Quantità (t) ≥	
	Per l'applicazione degli articoli 3 e 4	Per l'applicazione dell'articolo 5
7 a) Nitrato di ammonio ⁽¹⁾	350	2 500
7 b) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante ⁽²⁾	1 250	10 000

⁽¹⁾ Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 % in peso.

⁽²⁾ Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

- d) Viene aggiunta la seguente sostanza :

	Quantità (t) ≥	
	Per l'applicazione degli articoli 3 e 4	Per l'applicazione dell'articolo 5
10. Triossido di zolfo	15	100

3. Allegato III

Elenco di sostanze per l'applicazione dell'articolo 5

a) La nota in calce 1 è cancellata.

b) La quantità della sostanza n. 15 « Cloruro di carbonile (Fosgene) » è sostituita dalla seguente quantità :

750 kg

c) La quantità della sostanza n. 16 « Cloro » è sostituita dalla seguente quantità :

25 t

d) La quantità della sostanza n. 36 « Isocianato di metile » è sostituita dalla seguente quantità :

150 kg

e) La designazione e la quantità di cui alla voce n. 118 « Cobalto (polveri e composti) » sono sostituite dalle seguenti :

Nome	Quantità ≥
118. Metallo ossidi, carbonati, zolfo di cobalto sotto forma di polveri	1 t

f) La designazione e la quantità della sostanza n. 119 « Nichel (polveri e composti) » sono sostituite dalle seguenti :

Nome	Quantità ≥
119. Metallo, ossidi, carbonati, zolfo di nichel sotto forma di polveri	1 t

g) La designazione e la quantità della sostanza n. 146 « Nitrato di ammonio » sono sostituite dalle seguenti :

Nome	Quantità ≥
146. a) Nitrato d'ammonio (1)	2 500 t
146. b) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzanti (2)	5 000 t

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 % in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa.)

h) La quantità della sostanza n. 148 « Biossido di zolfo » è sostituita dalla seguente quantità :

250 t

i) Viene aggiunta la seguente sostanza :

Nome	Quantità ≥	CAS n.	CEE n.
179. Ossigeno liquido	2 000 t	7782-44-7	008-001-00-8

j) Viene aggiunta la seguente sostanza :

Nome	Quantità ≥	CAS n.	CEE n.
180. Triossido di zolfo	75 t	7446-11-9	

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1987

concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente
causato dall'amianto

(87/217/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i successivi programmi di azione delle
Comunità europee in materia ambientale ⁽⁴⁾ mettono in
evidenza la necessità di prevenire e ridurre l'inquina-
mento dell'ambiente; che in questo contesto l'amianto è
stato posto tra le sostanze inquinanti di prima categoria,
che occorre esaminare per la loro tossicità e per i loro
effetti potenzialmente gravi sulla salute umana e sull'am-
biente;

considerando che la direttiva 83/478/CEE ⁽⁵⁾ ha inserito
nella direttiva 76/769/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla
direttiva 85/467/CEE ⁽⁷⁾, disposizioni che limitano
l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite (amianto
blu) e dei prodotti contenenti fibre di cocidolite ed ha
fissato disposizioni particolari relative all'etichettatura dei
prodotti contenenti amianto;

considerando che la direttiva 83/477/CEE ⁽⁸⁾ ha stabilito
disposizioni sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con una esposizione all'amianto durante il
lavoro;

considerando che la direttiva 84/360/CEE ⁽⁹⁾ ha stabilito
disposizioni relative alla lotta contro l'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti industriali;

considerando che è necessario che gli Stati membri pren-
dano le misure necessarie per ridurre il più possibile alla
sorgente e eliminare le emissioni di amianto nell'atmo-
sfera, gli effluenti liquidi di amianto e i rifiuti solidi di
amianto;

considerando che è opportuno lasciare un sufficiente
periodo di tempo per l'applicazione di queste misure agli
impianti esistenti;

considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la
possibilità, nel rispetto delle disposizioni del trattato, di

stabilire disposizioni più severe per proteggere la salute e
l'ambiente;

considerando che le differenze tra le disposizioni vigenti o
in fase di modifica negli Stati membri per quanto riguarda
la lotta contro l'inquinamento proveniente da impianti
industriali possono creare condizioni di concorrenza disu-
guali e avere pertanto una incidenza diretta sul funziona-
mento del mercato comune; che occorre pertanto proce-
dere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni
in virtù dell'articolo 100 del trattato;

considerando che la riduzione dell'inquinamento causato
dall'amianto costituisce un'azione volta a realizzare uno
degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione
e del miglioramento dell'ambiente, ma che i poteri speci-
fici richiesti in materia non sono espressamente previsti
dal trattato; che è pertanto necessario ricorrere anche
all'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva mira a stabilire misure ed a
completare le disposizioni già in vigore al fine di ridurre e
prevenire l'inquinamento causato dall'amianto nell'inte-
resse della tutela della salute umana e dell'ambiente.
2. La presente direttiva si applica fatte salve le dispo-
sizioni stabilite dalla direttiva 83/477/CEE.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:

- 1) *amianto*: i seguenti silicati fibrosi:
 - crocidolite (amianto blu),
 - actinolite,
 - antofillite,
 - crisotilo (amianto di serpentino),
 - grunerite di amianto (amosite),
 - tremolite;
- 2) *amianto grezzo*: il prodotto risultante dalla prima
frantumazione del minerale d'amianto;
- 3) *utilizzazione dell'amianto*:
le attività che comportano la lavorazione annua di
quantitativi superiori a 100 kg di amianto grezzo e che
riguardano:

⁽¹⁾ GU n. C 349 del 31. 12. 1985, pag. 27.

⁽²⁾ Parere reso il 9 marzo 1987 (non ancora pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 207 del 18. 8. 1986, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1, GU n. C 139 del 13. 6.
1977, pag. 1, e GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽⁷⁾ GU n. L 269 dell'11. 10. 1985, pag. 56.

⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

- a) la produzione di amianto grezzo a partire dal minerale di amianto, escluso ogni processo direttamente associato con l'estrazione del minerale, e/o
 - b) la fabbricazione e la lavorazione industriale dei prodotti seguenti contenenti amianto grezzo: l'amianto-cemento o i prodotti a base di amianto-cemento, i prodotti per frizioni a base di amianto, i filtri di amianto e i tessuti di amianto, la carta e i cartoni di amianto, i giunti di amianto, i materiali da imballaggio e da rinforzo a base di amianto, i materiali di copertura per pavimenti a base di amianto, i materiali di riempimento a base di amianto;
- 4) *lavorazione dei prodotti contenenti amianto:*
- le attività che non comportano l'utilizzazione dell'amianto e che possono immettere nell'ambiente polveri contenenti amianto;
- 5) *rifiuti:*
- qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le emissioni di amianto nell'atmosfera, gli effluenti liquidi di amianto e i rifiuti solidi di amianto siano, per quanto ragionevolmente fattibile, ridotti alla sorgente e evitati. Nel caso dell'utilizzazione dell'amianto, tali misure dovrebbero fondarsi sull'impiego della migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi, inclusi se del caso il riciclo o il trattamento.
2. Nel caso degli stabilimenti esistenti si applica la disposizione del paragrafo 1 che impone di avvalersi della migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi per ridurre ed eliminare le emissioni di amianto nell'atmosfera tenendo conto degli elementi dell'articolo 13 della direttiva 84/360/CEE.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché durante l'utilizzazione dell'amianto la concentrazione di amianto negli scarichi emessi nell'atmosfera attraverso i condotti di scarico non superi il valore limite di 0,1 mg/m³ (milligrammi di amianto per m³ di aria emessa).
2. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 gli impianti che emettono complessivamente un quantitativo di scarichi gassosi inferiore a 5 000 m³/ora, qualora gli scarichi di amianto nell'atmosfera non siano superiori a 0,5 g all'ora in qualsiasi momento in condizioni normali di funzionamento dell'impianto.

Quando si applica tale esonero, le competenti autorità degli Stati membri prendono le misure idonee per far sì che non vengano superati i valori di cui al primo comma.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- a) tutti gli effluenti liquidi provenienti dalla fabbricazione di amianto-cemento siano riciclati. Qualora tale riciclo non sia economicamente realizzabile, gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che l'eliminazione di rifiuti liquidi contenenti amianto non provochi inquinamento dell'ambiente idrico e di altri settori, in particolare l'atmosfera.

A tal fine:

- si applica il valore limite di 30 g di materia totale in sospensione per m³ di effluente liquido scaricato;
- per ciascun impianto in questione, le competenti autorità degli Stati membri fissano il volume di scarichi nell'acqua o il quantitativo totale di materia in sospensione scaricata per tonnellata di prodotto, tenendo presente la situazione specifica dell'impianto.

Questi limiti si applicano al punto in cui le acque residue escono dallo stabilimento industriale;

- b) nella produzione di carta o cartone di amianto sia realizzato il riciclo integrale degli effluenti liquidi.

Tuttavia lo scarico degli effluenti liquidi contenenti non più di 30 g di materia in sospensione per m³ d'acqua può essere autorizzato durante le normali operazioni di pulizia o manutenzione dello stabilimento.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché siano misurati a intervalli regolari le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di effluenti liquidi provenienti da impianti a cui si applicano i valori limite di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per il controllo del rispetto dei valori limite di cui agli articoli 4 e 5, le procedure e i metodi di prelievo e di analisi utilizzati saranno conformi a quelli descritti nell'allegato o a qualsiasi altra procedura e metodo che fornisca risultati equivalenti.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure ed i metodi da essi applicati insieme alle informazioni necessarie per valutare la pertinenza di tali procedure e metodi. Sulla scorta di tali informazioni, la Commissione verifica l'equivalenza delle diverse procedure e dei diversi metodi e ne riferisce al Consiglio cinque anni dopo la notifica della presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- le attività connesse alla lavorazione dei prodotti contenenti amianto non causino un rilevante inquinamento dell'ambiente dovuto a fibre o polvere di amianto;
- le attività di demolizione di edifici, strutture e attrezzature contenenti amianto, nonché la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polvere di

amianto, non provochino un rilevante inquinamento dell'ambiente; a tal fine devono garantire che il piano di lavoro previsto all'articolo 12 della direttiva 83/477/CEE preveda l'applicazione di tutte le misure di prevenzione necessarie a tal fine.

Articolo 8

Fatta salva la direttiva 78/319/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- nel corso del trasporto e del deposito di rifiuti contenenti fibre o polveri di amianto, sia evitata la dispersione di tali fibre o polveri nell'atmosfera, nonché perdite liquide che possono contenere fibre di amianto;
- quando sono scaricati rifiuti contenenti fibre o polveri di amianto in discariche autorizzate a tal fine, detti rifiuti siano adeguatamente trattati, imballati o ricoperti, tenendo conto delle condizioni locali, per evitare la dispersione nell'ambiente di particelle di amianto.

Articolo 9

Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, uno Stato membro può stabilire disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, attenendosi alle condizioni fissate dal trattato.

Articolo 10

La procedura di cui agli articoli 11 e 12 è fissata per adeguare l'allegato al progresso tecnico ed essa è applicata ad ogni modifica dei metodi di prelievo e di analisi previsti nell'allegato. Tale adeguamento non deve tradursi in alcuna modifica diretta o indiretta dei valori limite di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 11

È istituito un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 12

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito dalla questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a

maggioranza di 54 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 13

1. La Commissione procede periodicamente ad una valutazione comparata dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni a tal fine necessarie. Il carattere di riservatezza delle informazioni fornite deve essere rispettato.

2. Ove necessario, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze in campo medico e del progresso tecnologico, la Commissione sottopone nuove proposte volte a prevenire e ridurre l'inquinamento causato dall'amianto, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente.

Articolo 14

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 4 e 5 della presente direttiva al più presto e comunque non oltre il 30 giugno 1991 per gli impianti costruiti o autorizzati prima della data stabilita al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

ALLEGATO

METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI

A. SCARICHI DI EFFLUENTI LIQUIDI

Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l è la filtrazione su membrana di 0,45 µm con essiccamento a 105 °C e pesatura⁽¹⁾.

I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore.

Tale determinazione dev'essere effettuata con una precisione⁽²⁾ di $\pm 5\%$ e un'esattezza⁽²⁾ di $\pm 10\%$.

B. CRITERI DA RISPETTARE NELLA SCELTA DEL METODO DI MISURA PER LE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA

I. Metodo gravimetrico

1. Il metodo prescelto sarà un metodo gravimetrico, in grado di misurare le quantità globali di polveri emesse dai condotti di scarico.

Si terrà conto della concentrazione di amianto nella polvere. Qualora siano necessarie misurazioni della concentrazione, la concentrazione di amianto nella polvere sarà misurata o valutata. L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione; inizialmente, tuttavia, si dovrà procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. Qualora uno Stato membro stabilisca che la concentrazione non ha subito variazioni di rilievo, la frequenza delle misurazioni potrà essere ridotta. Qualora non si proceda a misurazioni periodiche, il valore limite previsto dall'articolo 4 si applica alle emissioni globali di polveri.

I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.

2. Il prelievo deve essere effettuato con una precisione di $\pm 40\%$ e un'esattezza di $\pm 20\%$ del valore limite. Il limite di rilevamento deve essere del 20%. Dovranno essere effettuate almeno due misurazioni alle medesime condizioni, al fine di verificare il rispetto del valore limite.
3. *Condizioni di funzionamento dell'impianto*

Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.

4. *Scelta del punto di prelievo*

Il punto di prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possono influenzare negativamente il profilo di flusso.

5. *Dispositivi da prevedere per il prelievo*

Sui condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.

6. *Misurazioni preliminari da effettuare*

Prima di effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche la concentrazione di vapore acqueo, per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

7. *Condizioni generali di campionamento*

La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che il contenuto in amianto della polvere trattata dal filtro sia misurato.

- 7.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso normale di prelievo.

⁽¹⁾ Vedi allegato III della direttiva 82/883/CEE (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 1).

⁽²⁾ Le definizioni di questi termini figurano all'articolo 2 della direttiva 79/869/CEE (GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44), modificata dalla direttiva 81/855/CEE (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 16).

- 7.2. Il prelievo avviene in linea di massima in condizioni isocinetiche.
- 7.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalla linea di campionamento impiegata. La durata di prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che sia raccolto un congruo quantitativo di materiale per la pesatura. Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.
- 7.4. Qualora il filtro di prelievo non si trovi nelle immediate vicinanze della testa della sonda, è essenziale recuperare le sostanze depositatesi sulla sonda di prelievo.
- 7.5. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione della norma nazionale prescelta.
8. *Caratteristiche del filtro di prelievo*
- 8.1. È opportuno scegliere un filtro indicato per il metodo di analisi applicato. Per il metodo gravimetrico sono preferibili filtri in fibra di vetro.
- 8.2. L'efficacia di filtrazione minima richiesta è del 99 % come precisato con riferimento al testo DOP in cui è utilizzato un aerosol con particelle aventi diametro di 0,3 µm.
9. *Pesatura*
- 9.1. La pesatura deve essere effettuata con una bilancia appropriata ad alta precisione.
- 9.2. Per ottenere la precisione richiesta per la pesatura è indispensabile effettuare un condizionamento rigoroso dei filtri prima e dopo il prelievo.
10. *Presentazione dei risultati*

Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolto e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 kPa).

II. Metodo di conteggio delle fibre

Qualora si ricorra a procedure di conteggio delle fibre, per verificare il rispetto del valore limite fissato all'articolo 4 della direttiva, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva, può essere applicato un fattore di conversione di 2 fibre/ml per 0,1 mg/m³ di polvere d'amianto.

Ai sensi della direttiva, per fibra si intende un qualsiasi oggetto di lunghezza superiore a 5 micron, di larghezza inferiore a 3 µm, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1, che possa essere contato con un microscopio ottico a contrasto di fase usando il metodo di riferimento europeo definito nell'allegato I della direttiva 83/477/CEE.

Il metodo di conteggio delle fibre dovrà rispondere ai requisiti seguenti:

1. Il metodo dovrà consentire di misurare la concentrazione di fibre conteggiabili nei gas emessi.
L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: si dovrà tuttavia procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. Qualora non si proceda a misurazioni periodiche, il valore limite previsto all'articolo 4 si applica alle emissioni globali di polveri.
I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.
2. *Condizioni di funzionamento dell'impianto*
Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.
3. *Scelta del punto di prelievo*
Il punto di prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento, e tutti gli ostacoli che possono influenzare negativamente il profilo di flusso.
4. *Dispositivi da prevedere per il prelievo*
Sui condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.
5. *Misurazioni preliminari da effettuare*
Prima di effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche la concentrazione di vapore acqueo per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

6. *Condizioni generali della procedura di prelievo*

La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che le fibre di amianto conteggiabili contenute nella polvere trattenuta dal filtro siano misurate.

- 6.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1 % del flusso normale di prelievo.
- 6.2. Il prelievo dei gas emessi avviene all'interno del condotto di emissione in condizioni isocinetiche.
- 6.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalle dimensioni della manichetta di aspirazione utilizzata per il prelievo. La durata del prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che nel filtro di raccolta della sonda siano depositate da 100 a 600 fibre di amianto conteggiabile per mm^2 . Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.
- 6.4. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione della norma nazionale prescelta.

7. *Caratteristiche del filtro di raccolta della sonda*

- 7.1. È opportuno scegliere un filtro indicato per il metodo di analisi applicato. Per il metodo di conteggio delle fibre si utilizzano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrocellulosa) i cui pori abbiano una dimensione nominale di $5 \mu\text{m}$, con impresso un reticolo e con diametro di 25 mm.
- 7.2. Il filtro di raccolta della sonda ha un'efficacia di filtrazione pari almeno al 99 % delle fibre di amianto conteggiabili.

8. *Conteggio delle fibre*

Il metodo di conteggio delle fibre è conforme al metodo di riferimento europeo, quale figura nell'allegato I della direttiva 83/477/CEE.

9. *Presentazione dei risultati*

Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 kPa).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1987

recante modifica della decisione 83/641/CEE che stabilisce programmi comuni e programmi coordinati di ricerca agricola

(87/218/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Commissione ha fatto osservare che le tendenze attualmente riscontrabili in numerosi settori agricoli si risolvono inevitabilmente in un incremento delle eccedenze, con conseguenze onerose per il bilancio;

considerando che tale situazione provoca uno spreco di risorse difficilmente giustificabile e causa un clima d'incertezza che intralcia l'attività e le scelte degli agricoltori comunitari;

considerando che la Commissione, visto questo stato di cose, ha espresso la volontà di impegnarsi più a fondo in materia di promozione e coordinamento della ricerca e della sperimentazione agricole; che questo impegno comporta un rafforzamento della politica di ricerca agricola ed un'organizzazione più efficace del trasferimento di tecnologie;

considerando che tali misure sono giudicate il mezzo più adatto per stimolare, a livello dell'azienda, i cambiamenti di produzione imposti dalle modifiche apportate alla politica agricola comune;

considerando, a questo proposito, che i coltivatori devono essere aiutati ad adeguarsi, mediante una riconversione della produzione, alle nuove condizioni create dall'attuale situazione eccedentaria e, parallelamente, dalla politica restrittiva condotta in materia di prezzi;

considerando che, a tale riguardo, è opportuno conformare la produzione alle qualità maggiormente richieste dai mercati e dai consumatori;

considerando che occorre accrescere l'efficienza delle aziende agricole, nell'attuale contesto di contenimento della produzione e di riduzione dei prezzi;

considerando che, ai fini della protezione efficace dell'ambiente e del mantenimento dello spazio rurale, è neces-

sario adottare valide misure di conservazione del suolo e delle risorse idriche;

considerando che si deve provvedere a una diffusione rapida ed efficace dei risultati della ricerca tra i consulenti agricoli e gli agricoltori;

considerando che è tuttavia opportuno proseguire le ricerche attuali, le quali recano già un contributo, quanto meno parziale, ai nuovi orientamenti e possono, per loro stessa natura, ricevere un'applicazione immediata nell'agricoltura;

considerando che la proposta in materia di ricerca agricola si inserisce nel programma quadro delle attività tecniche e scientifiche della Comunità;

considerando che è pienamente assicurato il coordinamento con i programmi in corso o in preparazione riguardanti le biotecnologie e gli aspetti di interesse comune per l'agricoltura e l'industria;

considerando che occorre integrare le attuali ricerche, individuando i settori in cui l'evoluzione e lo sviluppo della politica comunitaria impongono sforzi particolari;

considerando che è opportuno adattare l'importo del contributo finanziario della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi previsto dalla decisione 83/641/CEE ⁽⁴⁾ tenendo presente l'accresciuta necessità di avvalersi della ricerca e degli sviluppi tecnici e scientifici per far fronte agli imperativi socio-economici della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 83/641/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 3, l'importo di 30 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 50 milioni di ECU,
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. SMET

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 29. 10. 1986, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 227 dell'8. 9. 1986, pag. 110.⁽³⁾ GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 37.⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 36.

ALLEGATO

1. La parte « I. UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE RISORSE AGRICOLE » è modificata come segue :
 - a) al punto 1, secondo comma :
 - i) il testo della lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente :
 - « — Pratiche colturali, metodi operativi e adattamento dei macchinari alle esigenze del lavoro, per ridurre i costi di produzione » ;
 - ii) il testo della lettera c), primo e secondo trattino è sostituito dal testo seguente :
 - « — Utilizzazione di colture di grande interesse economico e industriale per produrre energia ottenuta dalla biomassa e far fronte alle necessità specifiche delle industrie.
 - Impiego più efficiente dei sottoprodotti delle colture, ai fini di una migliore utilizzazione della biomassa totale » ;
 - b) al punto 2, secondo comma :
 - i) il testo della lettera c), primo e secondo trattino è sostituito dal testo seguente :
 - « — Utilizzazione ottimale del suolo e delle risorse idriche per la produzione di prodotti alimentari ed energetici a basso costo.
 - Raffronto tra sistemi di conduzione a basso costo di produzione e sistemi intensivi convenzionali, al fine di migliorare il reddito dei coltivatori e la qualità dei prodotti » ;
 - ii) il testo della lettera d), secondo trattino è sostituito dal testo seguente :
 - « — Computerizzazione dei dati sull'utilizzazione del suolo, ai fini di un impiego ottimale e razionale delle risorse agricole ».
2. La parte « II. PROBLEMI STRUTTURALI » è modificata come segue :

il testo del punto 3, lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente :

 - « c) aspetti del mercato e della commercializzazione connessi con la qualità del prodotto finale, in relazione con le preoccupazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda le produzioni regionali tipiche ;
 - d) ricerche su nuovi prodotti e nuove tecniche d'impiego dei prodotti agricoli, atte a sostituire o migliorare le produzioni alimentari ».
3. La parte « III. MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ANIMALE E VEGETALE » è modificata come segue :
 - a) al punto 1, secondo comma :
 - i) il testo della lettera b), quarto trattino è sostituito dal testo seguente :
 - « — Sistemi alternativi di produzione, ai fini di un livello qualitativo elevato » ;
 - ii) il testo della lettera c), secondo e terzo trattino è sostituito dal testo seguente :
 - « — Funzione del ruminante e norme di alimentazione che tengano conto dell'uso ridotto di additivi alimentari.
 - Miglioramento dell'efficienza biologica ed economica, tramite l'individuazione dei sistemi zootecnici più redditizi » ;
 - d) al punto 2 :
 - i) il testo del secondo comma, lettere a) e b) è sostituito al testo seguente :
 - a) selezione vegetale continua, ai fini di una maggiore resistenza alle malattie, di una migliore qualità dei prodotti e di un'accresciuta stabilità delle rese, con particolare cura alla conservazione del patrimonio genetico delle specie ;
 - b) miglioramento dei metodi e delle tecniche agronomiche dal punto di vista delle esigenze fisiologiche delle piante, tenendo conto del costo delle tecniche produttive, nonché delle possibilità di produzione estensiva » ;
 - ii) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente :
 - « Considerata l'importanza attribuita dal Parlamento europeo a un'intensificazione della ricerca nel campo delle proteine vegetali, si presterà particolare attenzione alle piante foraggere, alle colture deficitarie nella Comunità, alle colture di speciale interesse regionale ed a quelle utilizzabili come nuove fonti di energia o per il fabbisogno dell'industria ».
4. Alla parte « IV. COORDINAMENTO DELLA RICERCA » è aggiunto il comma seguente :
 - « Il programma stabilirà inoltre una metodologia della diffusione delle informazioni scaturite dai risultati della ricerca, in modo da renderle rapidamente disponibili e assimilabili a livello delle aziende ».

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg